

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 71 Del 11-06-20

**OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 30 DICEMBRE 2019.
PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO PER AUTOTUTELA.-**

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 19:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 213 in data 30 dicembre 2019, avente ad oggetto: *“Illuminazione piano triennale 2020/2021/2022”*, con la quale la ditta Panichi P.i. Claudio di Roccafluvione è stata riconfermata nei servizi di gestione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione esterna di edifici, impianti e cimiteri di proprietà comunale per il triennio 1 gennaio 2020/31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che la deliberazione in esame presenta delle invalidità giuridiche per violazione di norme di carattere sostanziale e, precisamente:

- l'atto, in frontespizio, annovera il Sindaco fra i presenti, mentre all'interno la dicitura *“Esce il Sindaco, presiede il Vice Sindaco”*, mentre il terzo componente della Giunta Comunale era assente;
- il verbale di deliberazione è stato sottoscritto dal Sindaco nella qualità di presidente dell' "Organo esecutivo";
- l'atto deliberativo non contiene le risultanze della votazione;

RILEVATO che l'assenza del Sindaco annotata all'interno del verbale, è motivata dal fatto che egli non poteva prendere parte alla discussione e alla sua votazione in quanto parte interessata ai sensi dell'articolo 78, 2^a comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, conseguentemente, la deliberazione non poteva essere validamente assunta con la presenza del solo Vice Sindaco per mancanza di numero legale;

VISTA la necessità, alla luce delle considerazioni che precedono, di privare di efficacia l'atto deliberativo sopra richiamato per vizi di legittimità con effetto invalidante e per irregolarità formali, privandolo di efficacia con valore retroattivo, nell'esercizio del potere di autotutela riconosciuto alla Pubblica Amministrazione di annullare propri atti;

VISTO l'articolo art. 21-nonies della legge n. 241/1990, modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. d), della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma Madia), per il quale: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,*

entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica e sulla legittimità del provvedimento, reso ai sensi degli articoli 49 e 97, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione unanime favorevole legalmente espressa;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI ANNULLARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 21-nonies - della legge n. 241/1990, la propria deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 30 ottobre 2019, in premessa richiamata, avente ad oggetto: *“Illuminazione piano triennale 2020/2021/2022.”*

3. DI DARE ATTO che l'annullamento priva di efficacia *“ab origine”* l'atto deliberativo sopra richiamato.

4. DI DICHIARARE, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata l'urgenza di rimuovere le cause invalidanti dell'atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 4966 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 15-06-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

11-06-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI

